TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 12

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 1° comma, modif

Corsi di istruzione teorico-pratica per il personale volontario.

Il personale volontario segue in apposite scuole, a terra od a bordo, i seguenti corsi di istruzione tecnico-pratica:

Corso O. (Ordinario) per gli allievi volontari ordinari od a premio appena ammessi alle armi, completato, per determinate categorie, da un periodo di tirocinio pratico.

Corso I.G.P. (Istruzione generale professionale) per i sottocapi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il seconde anno del secondo periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di anni due.

Corso P. (Perfezionamento) per i secondi capi di carriera che aspirino all'avanzamento a capo di 3ª classe ed ottengano di parteciparvi.

Il corso P. e' svolto, a giudizio del Ministro per la marina, o presso le Scuole del C.R.E.M., o con preparazione individuale nelle sedi presso le quali i secondi capi stessi sono destinati e sotto la guida delle autorita' dalle quali dipendono. Gli esami per l'abilitazione al grado superiore hanno luogo presso le Scuole del C.R.E.M., salvo che, per circostanze eccezionali, il Ministro per la marina ritenesse necessario disporre altrimenti.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico, l'ordinamento ed i regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi, fissano la durata dei corsi, le modalita' relative allo svolgimento degli stessi ed agli esami di riparazione, nouche' la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dai corsi I.G.P. e P. dei sottocapi volontari ordinari e dei secondi capi di carriera.

La rinuncia alla frequenza dei corsi I.G.P. e P. e', a tutti gli effetti, equiparata alla esclusione dagli stessi.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 30 marzo 1945 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-12-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-12-3-comma-r-d-9-novembre-1925-n-2222/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it